



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE – CENTRO REGIONALE PER L'APICOLTURA- PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGRAMMA DI ATTIVIA’ PER INTERVENTI A FAVORE DELL’ APICOLTURA”.

\* \* \* \* \*

**tra**

la REGIONE del VENETO .... – con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 - c.f. 80007580279 in persona del dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “*Regione*”), che interviene nel presente atto in esecuzione della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**e**

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: [iszvenezie@legalmail.it](mailto:iszvenezie@legalmail.it) nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nato a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “*Istituto*” e/o “*IZSVe*”);

#### PREMESSO

Con la legge regionale 23 del 18 aprile 1994 “*Norme per la tutela lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura*” all’articolo 3 “*Tutela sanitaria del patrimonio apistico*” prevede che la Giunta regionale possa approvare piani di intervento straordinario volti alla profilassi ed alla cura di malattie predisposti dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe) su indicazione delle forme associate;

Nell’ambito della medesima legge regionale all’articolo 4 “*Centro regionale per l’apicoltura*” viene istituito il Centro regionale per l’apicoltura presso l’IZSVe con i seguenti compiti:

- Risanamento e profilassi dalle malattie delle api;
- Attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione dell’alveare, svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
- Sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento;
- Formazione ed addestramento degli operatori apistici presso le forme associate.

Constatato quanto previsto dalla legge regionale n. 5 del 18 marzo 2015 inerente il “*Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”* che all’articolo 3 “*Compiti dell’istituto*”, comma 3, dispone che l’IZSVe provveda all’assolvimento, tra gli altri, dei seguenti compiti: lett.f: “*la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale*”; lett. n; “*l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati*”; lett. r: “*la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni*”



239134ac



*animali*". Al successivo comma 4 del medesimo articolo 3 si precisa inoltre che l'Istituto "opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogherenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogherenti";

Constatato che in data 29/11/2016 l'AULSS n. 5 ha accertato, per la prima volta, la presenza dell'imenottero denominato "Vespa velutina" presso il territorio della Regione del Veneto.

Preso atto dei notevoli danni arrecati all'alveare, da tale imenottero, consistenti nella sottrazione di api che può portare fino allo spopolamento dell'alveare che perde le sue capacità produttive.

Considerato che in data 13/12/2016 la Direzione Agroalimentare in collaborazione con la U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, l'IZVe e il CREA-Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura, ha organizzato un incontro con le Forme Associate e i responsabili del settore apistico delle AULSS al fine di fornire un'informazione su quanto rilevato e creare un raccordo tra gli Enti pubblici ed i rappresentanti degli apicoltori al fine di definire assieme le azioni più opportune da adottare, tra cui attivare urgentemente un piano di monitoraggio diffuso sul territorio regionale sulla propagazione dell'imenottero nonché la necessità di garantire una informazione corretta e uniforme sull'argomento.

Valutato che in ambito regionale il Centro regionale per l'apicoltura, istituito dalla Legge regionale n. 23/1994, ha collaborato nella realizzazione e mantenimento delle progettualità di monitoraggio e ricerca finanziate nell'ambito dei progetti "Apenet" e "Beenet".

Con delibera di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Allegato A, si approva il "Programma di attività per interventi a favore dell'apicoltura", inerente le attività volte alla profilassi e sperimentazione di sistemi di monitoraggio degli apiari in regione del veneto utile anche alla sperimentazione e promozione di moderne tecniche di gestione degli alveari, documento che le parti dichiarano di ben conoscere e che si intende parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato (di seguito per brevità denominato "Programma").

In base all'Accordo di cui alla legge 5/2015 tra Regione del Veneto e IZSVe, le parti concordano di attivare una collaborazione, al fine di sviluppare e attuare le attività utili alla profilassi degli apiari, sulla base di quanto sopra precisato a norma dell'art. 15 della Legge 241/1990.

#### VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La Regione ed l'IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di razionalizzare, e consolidare un piano di monitoraggio, informazione e lotta dell'aggressore dell'alveare "Vespa velutina" nonché per la redazione di un manuale di buone pratiche apistiche in quanto le attività svolte nel programma garantiscono ad entrambi gli Enti uno scambio di conoscenze e di attività al fine di risolvere alcune problematiche e criticità dell'apicoltura aventi ricadute sulle attività apistiche e quindi sulle produzioni agricole.

La collaborazione tra la Regione ed IZSVe nel presente accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.



239134ac



si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 - Oggetto dell'accordo

1. La Regione e l'IZSVe si impegnano a collaborare per la realizzazione del "Programma di attività per interventi a favore dell'apicoltura", descritto nei suoi obiettivi e modalità nell'Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### ART. 2 – Programma di attività

1. Il "Programma" prevede:

A) Azioni di sperimentazione di sistemi di sorveglianza e di limitazione della diffusione di Vespa velutina nel territorio regionale:

1. Progettazione e realizzazione di un piano di sorveglianza della presenza del calabrone asiatico, Vespa velutina, nella regione Veneto.
2. Studio ed applicazione, anche a livello sperimentale, di modalità di protezione degli apiari predati da tale aggressore.
3. Studio e valutazione delle possibili tecniche per la distruzione nidi
4. Formazione e divulgazione

B) Azioni di prevenzione delle malattie dell'alveare tramite la stesura e pubblicazione di un manuale di buone pratiche apistiche al fine di integrare le esigenze del territorio con le normative vigenti e le attività più opportune per gli interventi di cura e profilassi negli apiari e, più in generale, di gestione dell'attività apistica.

2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del "Programma" mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.

3. L'aggiornamento del "Programma", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso spetta al Direttore della Direzione Agroalimentare ed è concordato tra le parti.

#### ART. 3 – Referenti del Programma

1. Il responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Agroalimentare.

2. Il responsabile per l'Istituto Zooprofilattico sperimentale per le Venezie – Centro regionale per l'apicoltura è il Direttore della "SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia" di IZSVe.

3. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e IZSVe prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili di Programma, da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell'attività e designato da ciascuno dei due enti, e dai quattro rappresentanti delle forme associate maggiormente rappresentative a livello regionale (componenti della Consulta regionale per l'apicoltura o loro delegati). Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del "Programma", favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione e trasmissione dei report e delle relazioni previste.

#### ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'elaborazione del progetto di monitoraggio, il collegamento con altri enti e regioni e soggetti coinvolti, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.



239134ac



2. L'ISZVe si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità nonché risorse esterne e/o locali per lo svolgimento delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, anche tramite il diretto coinvolgimento delle forme associate presenti nel territorio regionale.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal "Programma" per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

#### **ART. 5 - Durata**

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/10/2017. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

#### **ART. 6 – Oneri**

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del "Programma".

#### **ART. 7 Rimborso delle spese sostenute**

1. La Regione Veneto riconosce a IZSVe un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente "Programma", che sono a carico del capitolo 12014 "Iniziativa di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)" Bilancio regionale anno 2017.
2. La Regione, contribuirà alle spese sostenute da IZSVe fino ad un massimo di euro 70.000,00.
3. La Regione erogherà all'IZSVe il 40% dell'importo di cui al punto 2 quale anticipo alla firma della presente.
4. L'IZSVe presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su presentazione di una rendicontazione e la predisposizione della reportistica, prevista dal "Programma" entro 10 giorni dalla conclusione del presente accordo (art 5).
5. Le spese rimborsabili devono essere sostenute in conformità alle seguenti disposizioni:
  - 5.1 Risultano ammissibili le spese, effettuate dopo la stipula del presente accordo per la realizzazione delle attività, sostenute fino al 31 ottobre 2017, salvo eventuale proroga che ne definirà l'eventuale ulteriore termine, fanno eccezione le spese per il personale impiegato nell'attività del mese di ottobre liquidato successivamente a tale data.
  - 5.2 L'IZSVe dovrà presentare la documentazione delle spese sostenute nel rispetto di quanto contenuto nel presente documento.
  - 5.3 È necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione dell'accordo riporti la dicitura "Ai sensi dell'accordo tra Regione Veneto e IZSVe, l.r. n. 23/1994; anno 2017".
  - 5.4 Le fatture dovranno essere presentate in copia opportunamente quietanzate; sulla fattura dovrà essere indicato in modo analitico il costo attribuito all'accordo.
  - 5.5: Spese ammissibili:



Le spese ammissibili riguardano i costi aggiuntivi derivanti dalla presente attività e sostenuti per la realizzazione dell'accordo e comprendono:

- spese per il personale: ricercatori, tecnici, altro personale comunque non in rapporto di dipendenza, anche temporaneo, per il tempo impegnato nell'attività del progetto e i cui costi non siano già imputati a finanziamenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione.

Il tempo dedicato specificamente al lavoro previsto per la realizzazione delle attività programmate deve essere indicato in appositi registri tenuti dal personale per tutta la durata prevista dal programma; i registri devono essere controfirmati una volta al mese dal responsabile-coordinatore dei lavori indicato nel progetto e consegnati in sede di rendicontazione con l'atto amministrativo di assegnazione della risorsa lavoro all'attività di cui al presente accordo e buste paga se presenti.

- viaggi e trasferte: spese inerenti missioni effettuate in ambito statale e direttamente imputabili alle iniziative in oggetto;

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili a contributo.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, è ammessa una indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina del mese di riferimento.

Se la trasferta ha una durata massima compresa fra le 8 e 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 22,26 a pasto.

Se la durata della trasferta supera le 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 44,26 per 2 pasti e l'eventuale pernottamento in una struttura alberghiera (max. 3 stelle).

- Compenso e rimborso spese ai relatori e altre figure necessarie per la realizzazione delle attività divulgative.

L'importo di spesa massima per compenso ai relatori dei convegni ed ai docenti degli interventi informativi per l'aggiornamento è differenziato a seconda della qualifica del docente/relatore/moderatore come di seguito evidenziato:

- fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.



239134ac



- fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza. Sono ammessi i compensi ai moderatori

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- materiale non durevole: beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo;
- Spese per servizi e consulenze:
  - spese sostenute per i servizi resi dalle forme associate o dagli apicoltori coinvolti;
  - spese per l'acquisizione di servizi e consulenze direttamente connessi alle attività;

#### 5.6 Spese non ammissibili

- acquisto di elaboratori elettronici;
- acquisto di automezzi targati;
- spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;
- stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- IVA: l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

#### **ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici**

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento ed alla realizzazione dei report previsti dal “Programma”.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

#### **ART. 9 - Utilizzo dei risultati**

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. La Regione e IZSVe potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all'IZSVe e alla Legge regionale n. 23/1994.



239134ac



3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

#### **ART. 10 - Responsabilità**

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente accordo.

#### **ART. 11 - Riservatezza**

1. La Regione e l'IZSVe si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente collaborazione.

#### **ART. 12 - Recesso**

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da IZSVe che dovranno essere comunque riconosciute.

#### **ART. 13 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo

#### **ART. 14 – Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per la Regione :Regione del Veneto Direzione Agroalimentare Via Torino 110, 30172 Mestre-



239134ac



Venezia, PEC: [agroalimentare@pec.regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

per IZSVe: Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università 10, 35020  
Legnaro (PD), PEC: [iszvenezie@legalmail.it](mailto:iszvenezie@legalmail.it)

**ART. 15 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. Il presente accordo è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente accordo sono a carico del IZSVe.
4. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'IZSVe, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2 n. 6069 del 17.1.2013.

**ART. 16 – Negoziazione**

- 1) Il presente accordo è stata liberamente negoziato tra le parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

IZSVe  
Il Direttore Generale

REGIONE del VENETO  
Il Direttore

